

**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Michael Favrin**  
Esperto Contabile

**Dott.ssa Milena Liviero**  
Dottore Commercialista

## Circolare n. 8 / 2025

Castelfranco Veneto, 12 marzo 2025

Spett.li

**CLIENTI**

## OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI

Riprendendo la nostra informativa del 10.12 u.s., con la presente affrontiamo il tema dell'obbligo di assicurazione per le imprese contro i danni catastrofali.

Con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale del 24.02 u.s., viene **CONFERMATO IL TERMINE DEL 31.03 p.v. per adempiere all'obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi catastrofali da parte delle imprese**. Il 27.02 u.s. è stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo con il quale vengono stabilite le modalità operative.

### AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Il nuovo obbligo coinvolge le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:

- con sede legale in Italia;
- aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.

L'obbligo NON riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.

### AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La polizza deve coprire i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (**sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni**) alle immobilizzazioni iscritte in bilancio nella sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

1. **TERRENI**: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

- FABBRICATO:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- IMPIANTI E MACCHINARI:** tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI:** macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Come previsto dall'art. 1 del Decreto in esame, l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa. Il nuovo obbligo riguarda quindi non solo le imprese proprietarie dei predetti beni, MA ANCHE quelle che li detengono ad altro titolo (ad esempio, leasing/locazione/comodato). Queste ultime NON hanno alcun obbligo qualora il proprietario abbia già adempiuto ad assicurare il bene.

La norma specifica l'esclusione degli immobili gravati da ABUSO EDILIZIO o costruiti in ASSENZA DELLE AUTORIZZAZIONI richieste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

A seguito dell'espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali, NON sono oggetto della copertura assicurativa gli "altri beni" (ad esempio, mobili e arredi, macchine d'ufficio, automezzi) così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. "magazzino") classificate nell'Attivo circolante.

### INADEMPIMENTO SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA – CONSEGUENZE

Ad oggi, se l'obbligo NON è adempiuto, **NON esiste una sanzione** irrogabile MA si stabilisce che l'inadempimento sia valutato ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Questa valutazione sarà applicata anche in riferimento alle agevolazioni previste in conseguenza di eventi calamitosi o catastrofici. L'inadempimento causerà anche delle difficoltà nel rinnovo dei fidi con le banche.

Invitiamo a contattare le Vostre compagnie assicurative al fine di adempiere a tale obbligo. Si rimane a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

Distinti Saluti  
**CONTECERVI SRL STP**